



ATTI DEL CONSERVATORE

OGGETTO: CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETA' DI PERSONE EX DPR 247/2004 E DL 76/2020 SEDI TERRITORIALI ALESSANDRIA ED ASTI – PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE.

IL CONSERVATORE

- VISTI i principi contenuti nel Titolo 2, Capo II - Sezione I - Dirigenza - del decreto legislativo n.165/2001;
- VISTO l'art. 8 della Legge 580/1993 e s.m.i.;
- VISTA la deliberazione di Giunta n. 94 del 20/06/2023;
- VISTO l'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" e s.m.i.;
- VISTO l'articolo 40 comma 1 del D.L. 76/2020 il quale prevede che *"Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese, è disposto con determinazione del conservatore. Il conservatore verifica, nell'ipotesi della cancellazione delle società di persone, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 3, c. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247"*;
- PRESO ATTO che per le seguenti società:
- ✓ ALLEGI S.S. - REA AT-111531 - c.f. 92050030052;
 - ✓ TRE.COS. DI GIROLA SERGIO & C. S.A.S. - REA AT-111763 - c.f. 01392820054;
- avviate alla cancellazione con determinazione n. 2 del 07/03/2024, è stato accertato dal competente ufficio, tramite l'apposito collegamento con i servizi catastali dell'Agenzia dell'Entrate, che le stesse sono intestatarie di beni immobili;
- DATO ATTO che con determinazione n. 7 del 13/05/2024 è stato, tra l'altro, sospeso il procedimento di cancellazione per tali società e che nella stessa data sono stati trasmessi al Tribunale di Asti, ai sensi del citato art. 40 comma 1 D.L. 76/2020, e dell'articolo 3 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, gli atti relativi alle suddette imprese;

- TENUTO CONTO** che in data 14/05/2024 il Giudice del Registro di Asti ha ritenuto di non dover provvedere alla nomina del liquidatore per nessuna delle due società indicate e ha pertanto restituito all'ufficio tutta la documentazione per l'ulteriore corso della procedura di cancellazione;
- RILEVATO** che occorre quindi procedere, a conclusione del procedimento di cancellazione d'ufficio avviato con la citata determinazione n. 2/2024, alla effettiva cancellazione delle società in argomento dal Registro delle Imprese - sede territoriale di Asti;
- RITENUTO** possibile utilizzare, come per le precedenti fasi del procedimento, anche per la notizia del provvedimento di cancellazione, quale unica modalità di avviso, sostitutiva ed esaustiva della comunicazione ordinaria *uti singoli* (tenuto altresì conto che le suddette imprese risultano prive di indirizzo PEC valido ed attivo), quella tramite pubblicazione sull'Albo on line della Camera di Commercio;

D E T E R M I N A

- a) di disporre, per le motivazioni esposte in premessa, la cancellazione dal Registro delle Imprese, ex art 3 del DPR 247/2004, delle 2 società indicate in premessa:
- ✓ ALLEGI S.S. - REA AT-111531 - c.f. 92050030052;
 - ✓ TRE.COS. DI GIROLA SERGIO & C. S.A.S. - REA AT-111763 - c.f. 01392820054;
- b) di ordinare, per le suddette imprese, decorsi 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente determinazione, *notifica effettuata unicamente tramite pubblicazione all'Albo camerale on line, essendo stata già utilizzata tale modalità per le imprese in oggetto in occasione delle precedenti fasi del procedimento*, la trasmissione ad Infocamere Scpa dell'elenco delle medesime e degli estremi del presente provvedimento di cancellazione affinché la stessa possa procedere, tramite l'apposita procedura, all'evasione dei protocolli di avvio del relativo procedimento e all'iscrizione nel Registro delle Imprese - Sede territoriale di Asti - della cancellazione d'ufficio;
- c) di dare atto che, ai sensi dell'art. 40, c.7, del D.L. 76/2020, avverso il presente provvedimento di cancellazione delle imprese in argomento è ammesso ricorso al Giudice del Registro entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente determinazione, notifica che si ha per eseguita allo scadere dei 15 (quindici) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo camerale on line.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva.

Responsabile di procedimento: Raffaella Mazzon

IL CONSERVATORE
Roberta Panzeri

La firma del Conservatore nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.
